AOO C_G0772 C_POGLIANOMI -Registro Ufficiale - A - Num Protocollo 20180004229	Data Protocollo 13-04-2018
Allegato "B" all'atto Rep. 158724/29505	
STATUTO	
AMBIENTE ENERGIA BRIANZA	
Società per Azioni	
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
Art. 1 Denominazione	
E' costituita una Società per azioni a prevalente capitale	
pubblico locale con la denominazione:	
"AMBIENTE ENERGIA BRIANZA Società per Azioni", in acronimo	
"AEB S.p.A.".	
Art. 2 Sede	
La Società ha sede in Seregno e potrà istituire uffici, filia-	
li, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e pari-	
menti sopprimerle.	
Art. 3 Domicilio dei Soci	
Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti	
con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'in-	
dirizzo risultante dal libro dei Soci.	
Art. 4 Durata	
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e	
può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei So-	
ci.	
Art. 5 Oggetto sociale	
La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività inerenti	
l'utilizzo, la realizzazione, la produzione, la sostituzione,	

il rinnovo, l'estensione e la locazione delle reti tecnologi-	
che, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali affe-	
renti ai servizi pubblici locali, nonché lo svolgimento delle	
seguenti attività:	
a) gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'in-	
sieme dei servizi di captazione, di adduzione, di distribuzio-	
ne e vendita acqua, di fognature, di depurazione;	
b) produzione, stoccaggio, approvvigionamento, adduzione, ma-	
nipolazione e distribuzione del gas metano, teleriscaldamento,	
gestione e vendita calore;	
c) produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione,	
distribuzione e vendita di energia elettrica;	
d) gestione di sistemi di illuminazione pubblica e votiva ed	
impianti semaforici;	
e) gestione dei servizi farmaceutici e sanitari;	
f) raccolta, recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti	
(igiene urbana);	
g) costruzione e gestione parcheggi;	
h) gestione dei servizi di monitoraggio ambientale, in parti-	
colare analisi della qualità dell'aria, dell'acqua e del suo-	
10;	
i) gestione dei servizi cimiteriali;	
l) gestione della pubblicità e del servizio di pubbliche af-	
fissioni;	
m) realizzazione e gestione di sistemi informativi e di tele-	

comunicazione;	
n) curare lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione, nel	
territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale,	
di attività ed eventi sportivi mediante la gestione in ogni	
forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo	
di attività motoria e non;	
o) gestire attività e servizi connessi e strumentali	
all'organizzazione ed al finanziamento di attività sportive;	
p) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre,	
campi e strutture sportive di vario genere;	
q) organizzare corsi di avviamento alla pratica sportiva;	
r) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento	
e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva	
nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordina-	
mento delle attività istituzionali;	
s) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazio-	
ni, bar interni alle strutture sportive gestite;	
t) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti	
pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse	
aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgi-	
mento di manifestazioni e iniziative sportive.	
La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque	
connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali	
quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progetta-	
zione e costruzione degli impianti necessari, nel rispetto	

della normativa inerente le attività riservate agli iscritti ad appositi Albi professionali. La Società considera prioritario l'interesse della collettività. Essa attuerà pertanto scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza, volte, dove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque. Potrà inoltre prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto principale della propria attività, partecipazioni in altre Società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei

confronti del pubblico.

#### TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI

## Art. 6 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 84.192.200,00 (ottantaquattro milioni centonovantaduemila duecento virgola zero zero) rappresentato da 841.922 (ottocentoquarantunomila novecentoventidue) azioni ordinarie nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

## Art. 7 Aumenti di capitale sociale

In sede di aumento del capitale, gli azionisti hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall'iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale.

L'Assemblea ha facoltà di aumentare il capitale anche con emissione, nei limiti di legge, di azioni diverse da quelle ordinarie.

#### Art. 8 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto della normativa vigente. Le obbligazioni convertibili dovranno essere nominative.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea Straordinaria, su proposta dell'Organo Amministrativo, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli convertibili da emettere. Il Regolamento relativo all'emissione e alla circolazione di obbligazioni convertibili dovrà rispettare quanto indicato per il gradimento e per il trasferimento di azioni. La delibera di emissione del prestito obbligazionario deve risultare da verbale redatto da notaio. Art. 9 Azioni Le azioni sono nominative ed indivisibili. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nonché, eventualmente, nelle assemblee riservate ai soli azionisti ordinari. In mancanza di diversa determinazione all'atto dell'emissione, le azioni privilegiate, che saranno prive del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, avranno il seguente trattamento quanto a profili patrimoniali: - sull'utile d'esercizio, dedotti gli accantonamenti di cui all'art. 32, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma pari ad almeno il 2% del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'Assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate; - in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i

creditori Sociali, verrà anzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

### Art. 10 Riduzione capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali.

## Art. 11 Trasferimento di azioni - Diritto di prelazione

- 1) Ai fini del presente articolo le azioni, i diritti di opzione sulle emittende azioni e le obbligazioni convertibili sono definiti "titoli".
- 2) Il trasferimento di detti titoli è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci.
- 3) Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, i propri titoli, dovrà previamente, con raccomandata A.R., informare l'Organo Amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento.
- 4) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento della Raccomandata A.R.

- 5) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare i titoli offerti.
- 6) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.
- 7) La prelazione dovrà essere esercitata su tutti i titoli offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutti i titoli offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- 8) Ferma restando l'applicabilità del diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione dei titoli determini la riduzione della partecipazione pubblica al di sotto del 55%, la cessione potrà essere effettuata solo per la parte corrispondente alla differenza tra le partecipazioni pubbliche ed il predetto limite del 55%.
- 9) Nel caso in cui più soci intendano cedere contemporaneamente, interamente o in parte, le rispettive partecipazioni al capitale sociale, determinando la riduzione della partecipazione pubblica al disotto del 55%, le cessioni potranno essere

effettuate solo entro il predetto limite e proporzionalmente alla quota di capitale sociale rispettivamente detenuta. 10) Nel caso in cui il corrispettivo manchi, non sia in denaro o sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo verrà determinato da un soggetto estraneo alla società nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 11) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 8 e all'art. 12, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. 12) Ricorrendo il caso di cui al precedente comma 11), l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza indugio, comunicherà al socio che intende cedere i titoli, che non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci e che quindi, ai sensi dell'art. 12 inoltrare richiesta presente statuto, può del l'espressione del gradimento da parte dell'Organo Amministrativo. Art. 12 Diritto di gradimento

1. Salve e impregiudicate le disposizioni di cui al precedente

articolo 11), il trasferimento a terzi non soci delle azioni,

dei diritti di opzione ad esse inerenti e delle obbligazioni

convertibili e la costituzione di diritti reali o di garanzia	
sulle stesse, non produce effetti nei confronti della società	
se non con il preventivo gradimento dell'Organo Amministrati-	
vo, che dovrà essere chiesto dall'azionista cedente mediante	
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
2. Il gradimento potrà essere rifiutato:	
- a soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di	
conflitto di interessi con la società;	
- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obbli-	
ghi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pub-	
blici;	
- a soggetti il cui ingresso nella compagine sociale, per con-	
dizioni oggettive o per l'attività dagli stessi svolta, possa	
risultare pregiudizievole per la società.	
Il gradimento dovrà essere in ogni caso negato, in tutto o in	
parte, nell'ipotesi in cui determini il venire meno della par-	
tecipazione pubblica prevalente, pari ad almeno il 55% del ca-	
pitale sociale.	
3. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato	
e comunicato, a mezzo di Raccomandata A.R.,	
dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di	
gradimento. In caso di mancata comunicazione del gradimento	
con le modalità e nei termini sopra descritti, il gradimento	
si intenderà negato.	

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società. La quota
di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella
misura di cui all'art. 2437 ter c.c..

## TITOLO III - ASSEMBLEA

#### Art. 13 Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere portato a 180 giorni dall'Organo Amministrativo quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea può comunque essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nonché in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

## Art. 14 Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede

sociale o in diverso luogo, purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi, nelle forme di legge, sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può comunque essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica, dei sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale Sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

### Art. 15 Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto che, inoltre, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati

nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulta la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

### Art. 16 Presidenza e Segreteria

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta da altro Consigliere a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti; in assenza dell'Amministratore Unico, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale

dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### Art. 17 Costituzione e deliberazioni

- 1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno i due terzi di capitale sociale e delibera con i quorum previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
- 2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci intervenuti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese col voto favorevole di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino la maggioranza richiesta dalla legge.

### Art. 18 Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, ivi compresa la nomina dell'Organo Amministrativo, del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale. Inoltre (entro il mese di dicembre) esamina e delibera il budget.

## TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

### Art. 19 Organo Amministrativo

La Società è amministrata, a scelta dell'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e

regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il ri-	
spetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in	
materia di equilibrio di genere.	
L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi, scade	
alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
lancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleg-	
gibile.	
Art. 20 Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o da 5	
(cinque) membri compreso il Presidente.	
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i po-	
teri di cui all'art. 2381 c.c.	
La nomina dei consiglieri avviene secondo il seguente procedi-	
mento:	
a) uno o più soci, titolari complessivamente di una partecipa-	
zione almeno pari al 10%, potranno presentare una lista di uno	
o più candidati contraddistinti da numeri crescenti e di nume-	
ro massimo pari a quello dei nominandi;	
b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;	
c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno,	
due, tre, quattro, ecc. fino ad un numero pari a quello dei	
candidati in lista;	
d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai	
candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto	
e verranno disposti in graduatoria decrescente;	

e) risulteranno eletti coloro che otterranno i quozienti più elevati: f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati; g) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386, 1° comma del Codice Civile, con amministratori da scegliersi tra una rosa di candidati proposta dai promotori della lista di appartenenza dell'Amministratore che è venuto a mancare. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori rimasti in carica devono subito convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Art. 21 Divieto di concorrenza Non costituisce causa di incompatibilità la partecipazione di

membri dell'Organo Amministrativo della Società in Consigli di Amministrazione di Società partecipate, collegate o controllate.

Ciascun componente dell'Organo Amministrativo dovrà dichiarare, in sede di accettazione scritta della nomina, che non sussistano motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità
nell'assunzione dell'incarico.

#### Art. 22 Gestione della Società

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciuti tutte le facoltà e i diritti per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un solo Amministratore Delegato o nominare un solo Direttore Generale con attribuzione dei poteri/procure per l'amministrazione ordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e speciali incarichi al Presidente, ove preventivamente autorizzato
dall'Assemblea, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, può conferire procure aventi ad oggetto singoli atti o
specifiche categorie di atti ai Dirigenti della società e può
nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori
ad negotia e mandatari in genere per singoli atti o categorie
di atti, la cui durata dell'incarico non può, in ogni caso,

eccedere quella del mandato del Consiglio stesso.	
Non sono comunque delegabili le attribuzioni e i poteri vieta-	
ti nell'art. 2381, 4° comma del Codice Civile e neppure quelli	
relativi a:	
1. approvazione degli indirizzi generali della gestione e dei	
relativi piani operativi;	
2. approvazione e modifica di contratti di servizio;	
3. definizione dell'organico del personale dipendente, assun-	
zione di particolari provvedimenti attinenti al personale con	
qualifica di dirigente;	
4. alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e	
know-how, di valore superiore a € 1.000.000=, per ogni singola	
transazione;	
5. acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo	
e attraverso qualsiasi forma;	
6. fideiussioni, prestazioni di garanzia e concessioni di pre-	
stiti per importi superiori a Euro 250.000.=, per ogni singolo	
atto;	
7. compravendite e permute di beni immobili di valore superio-	
re a Euro 1.000.000=, per ogni singolo immobile;	
8. assunzione di mutui superiori a 1 milione di Euro;	
9. istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di	
rappresentanza.	
Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di	
controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella de-	

lega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazio-

ne e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli

previsti dalle norme generali in tema di società.

#### Art. 23 Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza
dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

### Art. 24 Rimborso spese e compenso

Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative, e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,
sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea,
nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di pre-

senza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, oltre che di riconoscere trattamenti di fine mandato.

# Art. 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei componenti o dal Collegio Sindacale; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta al trimestre. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Consigliere a ciò delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

II Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza l'avviso può essere recapitato 24 ore prima della convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere

videoconferenza, purché risulti garantita svolte in l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale, se nominato. Art. 26 Verbale delle riunioni Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge. Art. 27 Amministratore Unico Quando l'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente già indicati dal presente Statuto, i poteri e le facoltà che il presente Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente. Art. 28 Rappresentanza della Società La Rappresentanza della Società, la firma sociale e la rapprelegale in giudizio della Società competono sentanza all'Amministratore Unico. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione: - la Rappresentanza della Società e la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti materie: a) rapporti con tutte le Autorità istituzionali, economiche e

sociali del territorio,	
b) rapporti con i Comuni Soci,	
c) rapporti con le Società controllate, collegate e partecipa-	
te, con diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e	
straordinarie delle stesse.	
- per la partecipazione alle Assemblee straordinarie delle	
predette società, il Presidente del Consiglio di Amministra-	
zione dovrà acquisire preventivo indirizzo da parte del Consi-	
glio di Amministrazione;	
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altre-	
sì la rappresentanza legale in giudizio della Società;	
- la rappresentanza della Società e la firma sociale competono	
all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale per tutti	
i poteri/attribuzioni che agli stessi sono conferiti a norma	
dell'art. 22, con facoltà dei medesimi di nominare procurato-	
ri, per determinati atti o categorie di atti, nei limiti di	
legge e dei poteri/procure attribuitigli.	
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE	
Art. 29 Collegio Sindacale	
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi com-	
preso il Presidente e da due supplenti che durano in carica	
tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
carica e sono rieleggibili una sola volta.	
L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso	

dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia. Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato. I componenti del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La loro nomina, la cessazione e la sostituzione sono regolate dalle disposizioni vigenti del Codice Civile. Art. 30 Revisione legale Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale: - verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; - verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bi-

-	lancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-	
1	ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono confor-	
I	mi alle norme che li disciplinano;	
-	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
•	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
]	L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito	
:	libro conservato presso la sede sociale.	
=	L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne	
:	il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non	
1	può eccedere i tre esercizi sociali.	
-	Il revisore contabile o la società di revisione debbono posse-	
(	dere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui	
ć	all'art. 2409 quinquies c.c In difetto essi sono ineleggibi-	
-	li o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore,	
(	gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio	
-	l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.	
	I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del	
]	oilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibi-	
-	li.	
=	La carica di revisore della Società non è incompatibile con la	
I	medesima carica ricoperta in altra società facente parte del	
(	Gruppo AEB.	
	TITOLO VI - BILANCIO E UTILI	
1	Art. 31 Esercizi sociali e bilancio	

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni an-

no. Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della società da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci. Art. 32 Utili Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente: - in misura non inferiore al 5% alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un quinto del capitale sociale; - il 15% alla riserva statutaria; - il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, è attribuito ai Soci in proporzione del capitale Sociale posseduto e verrà distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea. TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' Art. 33 Scioglimento e liquidazione Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di tre liquidatori e sui poteri loro conferiti. Competerà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione. Art. 34 Clausola arbitrale Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i

TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA	
spese.	
nitivo, dovranno concordare con le parti i propri compensi e	
I soggetti di cui trattasi, prima di assumere l'incarico defi-	
La sede dell'arbitrato sarà Seregno.	
to.	
Il Collegio arbitrale giudicherà ritualmente e secondo dirit-	
30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
bunale di Monza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro	
di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tri-	
bligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al giudizio	
nonché a quelle nelle quali la legge prevede l'intervento ob-	
dice ordinario o a quella esclusiva del Giudice amministrativo	
servate inderogabilmente dalla legge alla cognizione del Giu-	
relativi al rapporto sociale, con eccezione delle materie ri-	
tori della Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquida-	

## Art. 35 Responsabilità tributarie

Ai sensi di legge l'Assemblea può liberare gli amministratori da eventuali sanzioni tributarie così come l'Organo Amministrativo può liberare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

## TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

# Art. 36 Disposizioni finali

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applica-	
no le disposizioni di legge in materia.	
F.to Alessandro Angelo Domenico Boneschi - Luigi Roncoroni.	